



COMUNE DI LAVARONE

PROVINCIA DI TRENTO

fraz. Gionghi, 107 - 38046 LAVARONE TN
C.F- P.IVA 00256270224 - SDI UFNWFB - Tel. 0464/1982044
www.comune.lavarone.tn.it – protocollo@comune.lavarone.tn.it

ORDINANZA N° 38/2024

Prot. n. 6391

Lavarone, 26 dicembre 2024

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi, lanterne cinesi ed altri artifici pirotecnici

IL SINDACO

Premesso che nel periodo di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, e l'accensione di fuochi;

Considerato inoltre che l'accensione e l'utilizzo di questi fuochi in aree urbane e densamente abitate rappresenta fonte di grave disturbo della quiete pubblica;

Considerato altresì che l'utilizzo dei fuochi sopraelencati nelle aree di presenza di animali, siano essi allevamenti all'aperto oppure stalle, genera disagio agli stessi inducendo loro in taluni casi alla fuga e potendo causare pericoli e danni irreversibili alle persone e agli animali stessi;

Ritenuto pertanto necessario quanto meno impedire l'utilizzo dei fuochi sopraelencati:

- nel raggio di 250 metri dalle aree di presenza di animali, siano essi allevamenti all'aperto o stalle;
- in prossimità di zone boschive e prative aperte e circostanti i centri abitati;

Considerato che l'Amministrazione comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali, intende appellarsi, in via principale e all'interno dei centri abitati al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva affinché si prevengano simili comportamenti lesivi;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 61, comma 1 lettera b) del Codice Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e ritenuti sussistenti gli ivi previsti presupposti di ordine pubblico e sicurezza urbana a supporto del presente provvedimento necessitato,

ordina

1. il divieto, su tutto il territorio comunale e con decorrenza immediata, di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi, altri artifici pirotecnici e di accensione di fuochi nel raggio di 250 metri dalle aree di presenza di animali, siano essi allevamenti all'aperto o stalle, ed in prossimità di zone boschive, prative ed aree verdi aperte e circostanti i centri abitati;
2. la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti;
3. all'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge 689/1981.

avverte

- che in difetto di ottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza potrà essere disposto l'adempimento d'ufficio a quanto ivi prescritto, ai sensi dell'art. 62, commi 5 e 6, del C.E.L. sopra richiamato, con addebito agli interessati delle relative spese e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati in cui gli stessi fossero incorsi;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

dispone

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio telematico del Comune di Lavarone, di darne comunicazione al Comando di Polizia Locale di competenza oltre a darne diffusione nelle ulteriori forme più opportune;

Il Sindaco
Isacco Corradi

